

## **Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 13 gennaio 2009, n. 498**

Presidente Mercurio - Relatore Amoroso

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 dicembre 2005 - 22 febbraio 2006 la Corte d'appello di Milano confermava, in parte qua, la statuizione emessa dal Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda di B. R. E. contro l'INPS, intesa ad ottenere la rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto ai sensi della legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Condannava l'INPS al pagamento delle spese del grado.

In particolare la Corte territoriale negava in diritto la necessità del superamento di una determinata soglia di esposizione per ottenere il beneficio, assumendo che la soglia era stata introdotta solo dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003 e dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 e 133, le quali disposizioni, per previsione espressa, non erano applicabili ai giudizi in corso.

2. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Il lavoratore intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso dell'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 in relazione agli artt. 24 e 31 del d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione. Si lamenta che il giudice di merito abbia interpretato il citato art. 13, comma 8, escludendo che esso faccia riferimento ai livelli di esposizione a rischio individuati dagli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 277/1991; al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, le considerazioni di Corte cost. n. 5/2000 e la circostanza che è la stessa legge n. 257/1992 a dare fondamento normativo all'esigenza di un'esposizione superiore ad una certa soglia, in quanto prevede con specifica disposizione (art. 3, poi sostituito dall'art. 16 della l. 24 aprile 1998 n. 128) il limite di concentrazione al di sotto del quale le fibre di amianto devono ritenersi "respirabili" nell'ambiente di lavoro. Si contesta poi che all'art. 47 del d.l. n. 269/2003 possa attribuirsi il carattere di norma innovativa. Ribadita quindi l'inaccettabilità ai fini in esame della nozione di esposizione qualificata delineata dal giudice di merito, si sottolinea come nella specie sia mancato l'accertamento circa il superamento della soglia di esposizioni minima di cui agli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277/1991.

2. Il ricorso dell'Inps merita accoglimento.

Deve rilevarsi che la Corte d'appello di Milano ha aderito ad una interpretazione della normativa rilevante ai fini della decisione che è in contrasto con i principi ripetutamente affermati sulla materia da questa Corte, principi che vengono ora ribaditi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277/1991; nell'esame della fondatezza della relativa domanda, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche", quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel d.lgs. n. 277 del 1991" (Cass. n. 4913/2001, seguita da numerose altre pronunce che hanno confermato lo stesso principio, tra cui Cass. n. 8859/2001, 2926/2002, 7084/2002, 10185/2002, 997/2003, 16256/2003, 16118/2005, 16119/2005). È stato anche precisato che, ai fini del superamento della soglia in questione, non può attribuirsi un valore autonomo agli atti di indirizzo del Ministero, previsti dalla legge n. 179 del 2002, i quali assolvono soltanto ad una funzione di supporto nei confronti dell'INAIL, a cui è deferito il compito di certificare la durata e la consistenza del rischio subito dal lavoratore in relazione alle mansioni da lui svolte (cfr. Cass. n. 15800/2006).

Come è noto, tale linea interpretativa si collega all'esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto presa in considerazione dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 (nel testo di cui all'art. 1 del d.l. n. 169/1993, convertito nella legge n. 271/1993), che non presenta gli elementi di delimitazione del rischio che invece sono rappresentati nella previsione del comma 6 dal particolare tipo di lavorazione (svolgimento del lavoro nelle cave o nelle miniere di amianto) e in quella del comma 7 dalla verifica di una malattia professionale correlata all'esposizione stessa. Appare significativo che l'esigenza di precisare l'effettiva portata della norma è condivisa, sia pure con uno sviluppo ermeneutico diverso, anche dal giudice di merito, la cui sentenza viene ora all'esame, ed è indubbiamente rilevante che l'opzione ermeneutica di questa Corte si corredi con l'orientamento della Corte costituzionale, che con le sentenze n. 5 del 2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, valutabili congiuntamente, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione

del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel d.lgs. n. 277/1991 e successive modifiche.

Poiché il principio enunciato da questa Corte fa riferimento agli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277/1991, è opportuno ricordare che l'art. 24 indica al comma 3 - o meglio indicava (visto che tutto il capo III del d.lgs. n. 277/1991, comprendente sia l'art. 24 che l'art. 31, è stato abrogato dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 2006 n. 257, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto nel d.lgs. n. 626/1994) - il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo (in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore) quale soglia il cui superamento implica in sostanza la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato, che richiede l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio, come l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza; l'informazione con periodicità annuale al lavoratore circa i rischi cui è esposto; la delimitazione dei luoghi in cui sussistono le condizioni di esposizione a rischio, con restrizione di accesso ai medesimi e messa a disposizione dei lavoratori addetti dei mezzi individuali di protezione; misure particolari circa gli indumenti dei lavoratori e i servizi igienici a disposizione degli stessi; misurazioni periodiche dei livelli di esposizione; l'inserimento del lavoratore in apposito registro, con periodica comunicazione dei relativi dati a organi di vigilanza e sanitari. L'art. 31, d'altra parte, indicava (nel testo comprensivo delle modifiche ex art. 3 l. n. 257/1992) i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centimetro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo in caso di esposizione a sole fibre di crisolito.

Il riferimento complessivo da parte della giurisprudenza agli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277/1991 per l'individuazione della soglia, che deve intendersi integrare la portata precettiva dell'art. 13, comma 8, della legge 257/1992, implica in concreto, a ben vedere, il riferimento al valore meno elevato di cui all'art. 24, correlato peraltro, come è evidente, ad una situazione considerata dallo stesso legislatore come di rischio qualificato e molto concreto, come di recente puntualizzato da questa Corte (Cass. n. 400/2007). E in effetti è questa soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo quella che risulta considerata rilevante dallo stesso Inps e che ha trovato riscontro concreto in talune precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 16256/2003 e 16119/2005). È opportuno anche ricordare che l'art. 59-decies del d.lgs. n. 626/1994, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 257/2006 (in attuazione, come si è già ricordato, della direttiva comunitaria 2003/18/CE), ha ormai fissato nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione all'amianto.

Il dibattito circa l'interpretazione dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 coinvolge anche la valutazione degli eventuali elementi desumibili dalla modifica della disciplina dei benefici in questione attuata dall'art. 47 del d.l. n. 269/2003 - il cui testo è stato ampiamente modificato e integrato dalla legge di conversione n. 326/2003 e la cui portata è stata ulteriormente precisata dall'art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003 -, che, oltre a modificare la misura e la portata del beneficio contributivo accordato - riducendo il coefficiente di maggiorazione da 1,5 a 1,25 e limitando la sua incidenza alla determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, esclusa invece la sua rilevanza ai fini del diritto all'accesso alle prestazioni stesse -, precisa la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta l'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa con una diversa unità di misura dall'art. 24 della legge n. 277/1991. La sentenza impugnata ritiene che rappresentino elementi di conferma del carattere innovativo anche di quest'ultima parte della disposizione sia il fatto stesso della sua introduzione, sia l'impiego della espressione secondo cui i benefici "sono concessi esclusivamente ai lavoratori che...". In effetti appare più persuasiva l'opinione che la nuova disciplina confermi che anche precedentemente era richiesta un'esposizione superiore ad una determinata soglia di legge (Cass. n. 21257/2004 e 22422/2006), perché il legislatore del 2003 ha ritenuto congrua la previsione di una soglia di esposizione quantitativamente precisata. Né appare adeguatamente significativo il fatto che il legislatore del 2003 abbia indubbiamente, sotto altri aspetti, mirato a ridurre la portata dei benefici in questione, anche perché vi è il dato obiettivo che è mancata una norma di interpretazione autentica della disciplina previgente, pur in presenza di un già netto orientamento della giurisprudenza di cassazione.

La circostanza che la riforma del 2003 abbia espressamente fatto riferimento ad una precisa soglia di esposizione alle fibre di amianto contribuisce a far escludere la decisività delle obiezioni correlate alla difficoltà di provare il superamento di determinati livelli di esposizione in anni pregressi, per i quali possono mancare rilevazioni strumentali del tipo di quelle previste dalla normativa più recente. D'altra parte i numerosi precedenti di merito esistenti in materia confermano che sono possibili accertamenti tecnici basati sulla valutazione dei tipi di lavorazione e delle relative condizioni ambientali riscontrabili nelle varie epoche e nelle varie realtà aziendali.

È appena il caso di rilevare che nel caso in esame non è in discussione la perdurante rilevanza delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (in effetti opera virtualmente quanto meno la previsione di salvezza delle previgenti disposizioni a favore dei lavoratori che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la data del 2 ottobre 2003, contenuta nell'art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003).

3. In conclusione, rilevato che il giudice di merito ha fatto applicazione di un erroneo principio di diritto e conseguentemente non ha accertato se vi sia stato, per il periodo minimo previsto dalla legge, l'esposizione all'amianto in misura superiore alla soglia in questione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: "Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all'art. 24, terzo comma, del d.lgs. n. 277/1991 (abrogato dall'art. 5 del d.lgs. n. 257/2006)" ed espletterà, nell'ambito dei suoi poteri, tutti gli accertamenti opportuni al fine di verificare il superamento della suddetta soglia. Lo stesso giudice provvederà anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.